



TRIBUNALE di PORDENONE

DECRETO

Il Giudice dott.ssa [REDACTED],
nel procedimento n. R.G. 1/[REDACTED] G.V. introdotto da
[REDACTED] con l'avv. [REDACTED] e
con l'assistenza del Gestore nominato dall'O.C.C. di Pordenone Avv.
[REDACTED]

Letta la proposta di accordo con i creditori ai sensi degli artt. 7 ss. L. n.
3/2012 depositata in data [REDACTED]

Visto il decreto in data [REDACTED] con il quale è stata dichiarata
l'apertura della procedura di accordo di composizione della crisi e
fissata l'udienza ex art. 10, comma terzo, L. n.3/2012;

richiamato il contenuto del decreto [REDACTED] –in mancanza di
circostanze rilevanti sopravvenute – per quanto riguarda la sussistenza
dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione della ricorrente
alla procedura di composizione della crisi, nonché l'assenza di cause
ostative;

preso atto che nel corso dell'udienza tenutasi in data [REDACTED],
l'O.C.C., in persona del Gestore, ha dato atto dell'intervenuta
comunicazione della proposta e della fissazione dell'udienza ai creditori
ai fini dell'espressione del diritto di voto; dell'intervenuta approvazione



dell'accordo e, in particolare, dell'esito della votazione che ha raggiunto il consenso del 62,12% dei crediti;

vista la relazione finale del professionista nominato quale Gestore della Crisi e verificato che la stessa è stata trasmessa a tutti i creditori con indicazione che avrebbero potuto far pervenire eventuali contestazioni entro giorni 10 dal ricevimento della stessa;

preso atto che il termine di 10 giorni è scaduto senza che siano state proposte contestazioni da parte dei creditori concorsuali;

vista l'attestazione definitiva dell'O.C.C. sulla fattibilità del piano oggetto della proposta di accordo;

rilevato, in particolare, che l'O.C.C., in persona del Gestore della crisi, ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità dell'accordo, con ragionamento logico ed esaustivo, come tale richiamato integralmente nella presente sede;

ritenuto, conclusivamente, che nulla osta alla omologazione dell'accordo raggiunto tra la debitrice ricorrente e i creditori della stessa;

- Visto l'art. 12 L. n. 3/2012;

OMOLOGA

- l'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da [REDACTED] e depositato in data [REDACTED];

- precisa che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione, ex art. 10, comma secondo, L. n. 3/2012, della proposta e del decreto di apertura del presente procedimento e che i creditori con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano ;

- dispone che il Gestore nominato dall'O.C.C. Avv. [REDACTED] vigili sull'esatto adempimento dell'accordo, risolvendo eventuali



difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, comunicando ai creditori e al Giudice ogni eventuale irregolarità;

- dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Pordenone -www.fallimentipordenone.com sez. composizione della crisi- a cura e spese della ricorrente;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte ricorrente, nonché all'O.C.C. e al Gestore nominato Avv.

[REDACTED]
Pordenone, [REDACTED]

Il Giudice
Dott.ssa [REDACTED]

